



Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2021, Il giorno 05, del mese di Febbraio , alle ore 18:30, presso lo Studio del Dott. Giuseppe Donvito, sito in Gioia del Colle (BA), alla Via Lino Salvatore Eramo n. 13, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "L'Albero Verde della Vita". L'adunanza, inoltre, al fine di favorire la partecipazione dei soci impossibilitati, oltre che in presenza, si è tenuta anche in videoconferenza attraverso il canale Skype.

Assume la presidenza dell'Assemblea la dr.ssa Mariagrazia Mazzaraco, che chiama a fungere da segretario il Sig. Vito Natale Mazzaraco che accetta.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo mail a tutti i soci - contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 5 soci su n° 23 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale.
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo





Settore).

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 32 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, l'assemblea all'unanimità delibera di revocare la carica di consigliere ai Sigg.ri **Elisabetta Campus** ed **Alessandro D'Orazio** in quanto non in regola con il pagamento delle quote associative relative agli anni 2018-2019-2020. Il resto dei Consiglieri è confermato e continua a rimanere in carica per il prossimo mandato.

In ragione di tutto quanto sopra rilevato, il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.





Hanno partecipato all'assemblea in modalità videoconferenza
attraverso il canale Skype gli associati:

Dott. Leonardo Teatini;

Dott. Gianluca Grimaldi;

Sig. Giulio de Nicolais d'Affitto;

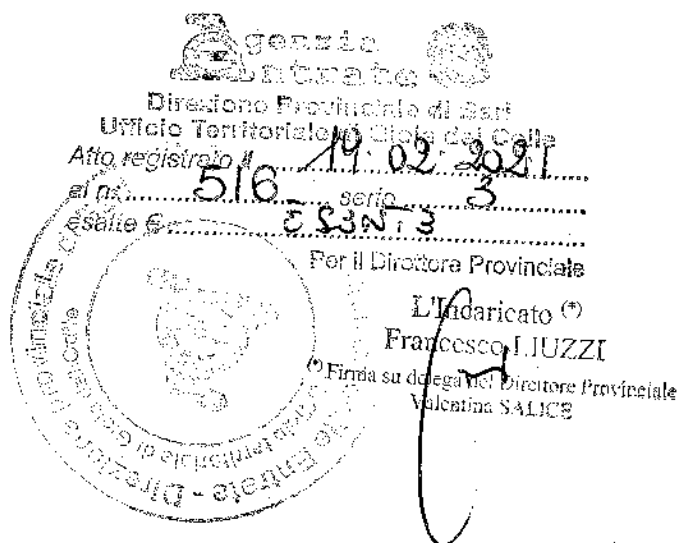
erano presenti gli associati:

Dr.ssa Mariagrazia Mazzaraco;

Consigliere Vito Natale Mazzaraco;

Il Segretario

Il Presidente



2014年10月26日

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'albero Verde della Vita"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "L'Albero Verde della Vita", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma alla via del Tritone n. 169. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera su tutto il territorio nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "L'Albero Verde della Vita APS" oppure "L'Albero Verde della Vita associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017. In particolare quelle aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre del 2000 n. 328. Essa, pertanto, si prefigge di realizzare tutte quelle attività dirette allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono

l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa.
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, diretta a tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto.
- d) realizzazione di alloggi sociali diretti a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali e formativi, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- g) promozione dei diritti umani, civili, sociali, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- h) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché l'educazione, l'istruzione e formazione professionale.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
- k) realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale ed alimentare nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'Art. 3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ✓ con riferimento a quanto individuato ai punti a), b), c) d), e), f) e g):
 - realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
 - realizzazione di eventi e progetti, incluse le raccolte fondi, diretti alla prevenzione al disagio giovanile, anche attraverso la realizzazione di corsi e forum diretti a favorire l'alfabetizzazione e l'integrazione sociale;
 - apertura e gestione di strutture per bambini (asili nido)
 - apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia
 - realizzazione di eventi e progetti, incluse le raccolte fondi, diretti a favorire l'integrazione dei portatori di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, anche attraverso la gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ippoterapia - ergoterapia);
 - organizzazione di eventi e/o corsi ed attività per la tutela dei diritti e gli interessi delle persone diversamente abili
 - realizzazione di eventi e progetti diretti alla tutela degli anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà anche attraverso l'apertura e la gestione di specifiche strutture
 - promozione e realizzazione di centri di ascolto, di informazione e di formazione a favore di soggetti socialmente svantaggiati

- promozione e realizzazione di assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo, anche attraverso raccolte fondi, corsi, eventi nonché l'apertura e la gestione di apposite strutture di accoglienza e centri di ascolto di informazione e di formazione
 - promozione di attività di formazione culturale e professionale dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati e richiedenti asilo, anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi
 - promozione ed organizzazione di centri di documentazione-formazione per migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi
 - promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale
 - realizzazione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo
 - realizzazione o contribuzione alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con associazioni e istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali
 - organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, anche attraverso l'invio di volontari e di personale specializzato per la solidarietà, rivolti ai minori nei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore ed alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
 - organizzazione di eventi e progetti diretti allo sviluppo ed al potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse
 - attività promozionali di preparazione del personale della Protezione Civile, con iniziative di informazione, studio-formazione, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale
 - promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità
 - promozione di operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale
 - organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali
 - affiancamento ai servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile, al Corpo Forestale dello Stato, alle Comunità Montane, agli Enti Pubblici e Privati, alle Autorità Civili e Militari, nell'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi
 - compimento di interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, ed in caso di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed internazionale
- ✓ con riferimento a quanto individuato ai punti h) e i):
- programmazione, produzione e gestione di attività culturali, editoriali-informatiche, sia individuali che di gruppo, allo scopo di realizzare opere e strumenti di

divulgazione, nonché di fornire servizi culturali, ivi compresi l'opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale

- organizzazione di seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi, e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti
 - partecipazione con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale
 - promozione dello sviluppo dello sport per tutti, organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa
 - promozione dell'educazione sportiva anche nella scuola
- ✓ con riferimento a quanto individuato al punto j):
- promozione e gestione di programmi, di itinerari, di visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta
 - promozione ed attuazione del turismo in ogni sua forma ed in particolare di quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana
 - gestione diretta o adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo, ivi compresi gli scambi giovanili e internazionali
- ✓ con riferimento a quanto individuato al punto k):
- organizzazione di escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici
 - organizzazione di eventi e progetti, incluso raccolte fondi, dirette alla promozione e allo sviluppo dell'educazione ambientale
 - progettazione e realizzazione di mostre e di aree a carattere espositivo-fotografico, naturalistico e ambientale
 - progettazione di percorsi escursionistici e naturalistici
 - realizzazione di studi e consulenze naturalistiche e ambientali

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le altre Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa,

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, ovvero monocratico, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, ovvero monocratico, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 - Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e

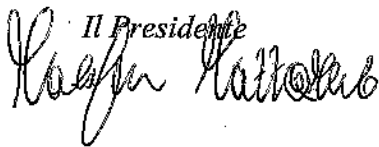
separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente


Il Segretario
